



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "San Francesco"

Via Concordato, 62 – 89015 PALMI RC

Tel. 0966 22993 e-mail RCIC861008@istruzione.it – Pec.RCIC861008@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91021500805 – Codice Meccanografico RCIC861008

**N. prot. 907/5.7.--
del 05/02/2022**

Al personale docente e ATA
Alle famiglie
Sede

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività da infezione SARS-Covid-19 in ambito scolastico ai sensi del nuovo D.L. n. 5/2022

Si comunica che con Decreto Legge n. 5 del 04/02/2022 il Governo ha nuovamente modificato le nuove procedure da seguire in caso di accertata positività al virus Covid-19 in ambito scolastico. Premesso che per **per il personale scolastico** rimane valida l'applicazione del regime dell'**autosorveglianza** prevista dall'articolo 1, comma 7-bis, del D.L. 33/2020, per gli alunni le nuove norme prevedono quanto segue:

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni:

1) fino a **quattro** casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, **al quinto giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato anche tramite autocertificazione;

2) con **cinque o più** casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di **cinque giorni**;

Scuola primaria

In presenza di **un solo caso** di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

1) fino a **quattro** casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora

sintomatici, **al quinto giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato anche tramite autocertificazione

2) con **cinque o più** casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

a) per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

b) per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

c) per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di **cinque giorni**.

Scuola secondaria di I e II grado

1) con **un caso** di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con **due o più** casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

a) per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

b) per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

c) per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di **cinque giorni**;

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di **cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Si ricorda che la sospensione delle attività in presenza avviene solo se l'accertamento del **quinto caso** nella scuola dell'infanzia e primaria e del **secondo caso** nella scuola secondaria avviene **entro cinque giorni** dall'accertamento del caso precedente (senza considerare eventuali casi tra il personale scolastico).

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nei casi previsti, potrà essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, che è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità suddette.

Si ricorda sempre che:

- a) Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza cui fa riferimento il testo del Decreto Legge prevede:
“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021);
- b) non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto- legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- c) Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19;
- d) Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 10/01/2022, per l'esecuzione dei tamponi di quarantena e/o autosorveglianza e/o fine isolamento è prevista la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici o privati, autorizzati e/o riconosciuti come abilitati, anche in modalità domiciliare.

Si allega alla presente la relativa informativa sul trattamento dei dati.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ferdinando Rotolo

Ferdinando Rotolo



Informativa sul trattamento dei dati personali

per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022, e per la gestione della DAD riservata agli alunni “contatti stretti” in isolamento/quarantena

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati degli alunni di scuole secondarie di primo grado e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, interessati dall'attività di verifica circa la sussistenza dei requisiti per poter frequentare “in presenza”, nei casi e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, nonché per il trattamento dei dati necessari ad attivare la DAD per gli studenti in isolamento/ quarantena quali “contatti stretti”.

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Comprensivo ‘S. Francesco’, con sede in Palmi, Via Concordato, 62, tel. 0966-22993, e-mail rcic861008@istruzione.it, in qualità di soggetto che effettua le verifiche ai sensi della normativa sopra citata.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: mariagildaloiacono@pec.it

3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali è finalizzato:

1. alla verifica, da parte dell'Istituto, del possesso, da parte degli alunni nelle cui classi vi siano due casi di positività, dei requisiti per poter frequentare “in presenza”.
2. alla verifica, da parte dell'Istituto, del possesso del provvedimento di avvio e fine della quarantena.

La base giuridica del trattamento dei dati, per la finalità di cui al punto 1, è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, come successivamente interpretato dalla nota del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell'8 gennaio 2022.

La base giuridica del trattamento dei dati, per l finalità di cui al punto 2, è costituita dalla necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e fini istituzionali, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016.

4. Categorie di dati trattati

Nell'ambito del processo di verifica, saranno trattati esclusivamente dati degli alunni di scuole secondarie di primo grado e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale nelle cui classi vi siano due casi di positività.

Più in particolare, saranno trattati:

- dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome e cognome degli alunni; data di inizio e fine del periodo di isolamento del “contatto stretto”;
- dati afferenti alla salute degli alunni, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, contenuti nei documenti forniti dagli alunni medesimi ai fini delle verifiche in questione.

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali

I dati personali trattati saranno presentati direttamente dagli alunni/famiglie ai fini del controllo, in modalità digitale o cartacea.

I dati dovranno essere presentati quotidianamente o nel lasso di tempo indicato dall'Istituzione scolastica e comunque non oltre ai dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

Per la gestione della DAD rivolta ai “contatti stretti” in isolamento i dati dovranno essere presentati all'inizio e alla fine dell'isolamento.

6. Modalità di trattamento

I dati saranno trattati ai fini del controllo e saranno conservati fino al 15 Giugno fatte salve ulteriori proroghe previste dalla normativa in evoluzione.

La verifica dei requisiti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da personale dell'Istituzione Scolastica appositamente individuato dal Dirigente Scolastico e avverrà con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'alunno interessato.

7. Destinatari della comunicazione dei dati

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi ad eccezione degli organi istituzionali deputati al monitoraggio dell'evoluzione epidemiologica nelle scuole.

8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.

9. Periodo di conservazione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato alcun dato personale degli alunni oggetto di verifica ad eccezione dei dati strettamente necessari ad adempiere agli obblighi imposti dal MIUR e dall'Istituto Superiore di Sanità e alla gestione della DAD.

10. Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

- a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare:
 - la conferma dell'esistenza dei dati personali;
 - l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento;
 - la logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati;
 - il periodo di conservazione;
- b) il diritto di rettifica (art. 16);
- c) il diritto alla cancellazione (art. 17);
- d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18).

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti.

11. Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

12. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.